

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07110/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7110 del 2025, proposto da Claudio Mazzeo, rappresentato e difeso dagli avvocati Nazzareno Rubino, Marco Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione ed adozione delle opportune misure cautelari

- del Decreto AOODRLO n° 404 del 09.04.2025 del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui al D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A046 per la Regione Lombardia, di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale anche se

non conosciuto obliquo modo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;
3. Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

4. Ritenuto altresì necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito alle contestazioni dedotte da parte ricorrente circa le modalità di individuazione dei vincitori e di valutazione dei titoli di riserva presentati dai candidati, in relazione al punteggio utile conseguito;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a quarantacinque giorni per adempiere all'incombente istruttorio de quo, decorrenti dalla

comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione;
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO